



**SICUREZZA NELLA FRUIZIONE DELLE
PISTE DA SCI IN PIEMONTE**

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE**

Aprile 2003

La scheda illustra in sintesi gli esiti della sperimentazione dell'Analisi d'Impatto della Regolamentazione (AIR) condotti nella Regione Piemonte e curati dal gruppo di lavoro regionale composto da: Fernando Bagnasco, Silvia Arneodo, Laura Spagnolini, Mariangela Ricca, Elena Russo, Marco Chiriotti, Patrizia Quattrone.

Il gruppo di lavoro è stato coordinato dagli esperti Air del Formez e dal designato tutor regionale, Patrizia Saroglia.

INDICE

1.	ATTUALE QUADRO NORMATIVO	2
2.	ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI	3
2.1.	<i>Ragioni di opportunità dell'intervento</i>	3
2.2.	<i>Consultazione</i>	4
3.	OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL'AZIONE	4
4.	AMBITO DELL'INTERVENTO.....	5
5.	ELABORAZIONI DELLE OPZIONI	6
5.1.	<i>Opzione 0 – Lo status quo</i>	6
5.2.	<i>Opzione 1 – Regolazione diretta</i>	7
5.3.	<i>Opzione 2 – Informazione all'utenza</i>	8
5.4.	<i>Opzione 3 – “Francia”</i>	10
5.5.	<i>Valutazione delle opzioni rilevanti</i>	11
6.	VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI	11
6.1.	<i>Opzione 0 – Elencazione dei costi e dei benefici</i>	11
6.2.	<i>Opzione 1 – Elencazione dei costi e dei benefici</i>	12
7.	RISULTATI DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI.....	13
7.1.	<i>Risultati dell'analisi economica</i>	13

1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO

La Regione Piemonte, pur avendo disciplinato con la legge n. 74 del 14 dicembre 1989 gli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, non è ancora dotata di una normativa in materia di piste da sci, che ne regolamenti la realizzazione e la gestione.

A livello nazionale sono state presentate le seguenti proposte di iniziativa parlamentare:

- Progetto di legge C. 1051 “Norme per la prevenzione degli infortuni nello sci” (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
- Progetto di legge C. 1991 “Norme per la prevenzione degli infortuni nell' esercizio dello sci” (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
- Progetto di legge C. 3630 “Legge quadro per la determinazione delle regole di condotta dello sciatore e per l'utilizzo delle piste da sci” (presentato il 4.2.2003);
- Progetto di legge C. 3633 “Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport da neve” (presentato il 4.2.2003);
- Progetto di legge C. 3534 “Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci non agonistico” (in corso di esame in commissione);
- Progetto di legge C. 3652 “Legge quadro per la sicurezza delle piste per la pratica dello sci e norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste da sci” (presentato il 6.2.2003)
- Progetto di legge S. 2051 “Norme in materia di sicurezza sulle piste da sci” (presentato il 28.2.2003)¹.

A livello internazionale l'unico riferimento è il Decalogo dello sciatore della Federazione Internazionale Sci, siglato a Beirut nel 1967.

Una dettagliata normativa di riferimento in materia è presente invece in altre Regioni italiane interessate alla pratica dello sport invernale. In particolare sono state esaminate e messe a confronto le discipline della Valle D'Aosta, della Lombardia, del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

¹ Oltre a queste iniziative, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28.2.2003 è stata annunciata la presentazione di un ulteriore disegno di legge, approvato in via preliminare, in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni.

2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI

2.1. Ragioni di opportunità dell'intervento

Esigenze sociali ed economiche

La Regione Piemonte considera lo sci un rilevante patrimonio culturale ed economico, una risorsa da promuovere e tutelare nel rispetto del territorio e della salute dello sciatore.

La pratica diffusa di questo sport invernale è tuttavia caratterizzata da un numero elevato di incidenti, talvolta di particolare gravità. L'elevato impatto emotivo sull'opinione pubblica di tali eventi, non sempre addebitabili a condizioni di scarsa sicurezza sulle piste, ha sollecitato l'attenzione del legislatore in materia e ha contribuito ad accrescere l'esigenza di accertare ed arginare eventuali carenze.

Il contesto socio-economico su cui si intende operare può essere descritto brevemente nei seguenti termini.

Con una superficie montana di 1.315.000 ettari e 1.300 km di piste da sci il Piemonte si pone, almeno in termini quantitativi, al primo posto per importanza tra le Regioni italiane interessate dagli sport invernali. A fronte di questa dotazione naturale si constata la presenza di 74 società di gestione di impianti risalita, che operano in 77 comuni montani, ed un numero di impianti di risalita pari a circa 330.

I dati economici relativi al turismo montano invernale indicano un 70% di turisti sciatori, mentre il restante 30% è rappresentato da turisti che non praticano sci.

Le aziende funiviarie hanno realizzato nel quinquennio 1995-2000 un fatturato di circa 80 miliardi di Lire (pari a 41.316.000 €- media annua), con un effetto moltiplicatore relativo all'indotto diretto delle altre attività (ricettiva, ricreativa e commerciale ecc.) stimato in circa 7-8 volte.

I dipendenti direttamente impiegati nello stesso periodo dalle società di gestione degli impianti di risalita risultano essere circa 1.200, con un rapporto di 1 a 3 tra dipendenti fissi e stagionali.

Sempre nel quinquennio 1995-2000 si è stimata una media di circa 35 milioni/anno di passaggi rilevati dalle società di gestione degli impianti di risalita; nello stesso periodo sulle piste da sci è stata rilevata una media di circa 3600 richieste di intervento di soccorso all'anno².

Esigenze giuridiche

Non esiste l'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria o di attuazione di norme nazionali.

Rischi che l'intervento mira a evitare o ridurre

I principali rischi che l'intervento si propone di evitare sono:

- il mantenimento o l'aumento dell'attuale tasso di incidenti su piste da sci (**ALLEGATO 1**);
- una diminuzione progressiva della pratica dell'attività sciistica correlata alla percezione dell'attuale carenza di misure di sicurezza sulle piste, in rapporto ai migliori standard offerti da Regioni concorrenti.

² Fonte: *Relazione al Disegno di legge regionale n. 7144 "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle aree sciabili per la pratica degli sport invernali"*.

2.2. Consultazione

L'attività di consultazione nei termini AIR in merito al provvedimento in esame si contraddistingue come segue:

- **Obiettivi della consultazione:** raccolta di dati puntuali sui temi dell'indagine e acquisizione di pareri su ipotesi di una normativa specifica (**ALLEGATO 2**)
- **Soggetti consultati** (**ALLEGATO 3**)
- **Tecniche di consultazione adottate:** somministrazione di un questionario e interviste condotte personalmente o con contatto telefonico, telematico ed informatico (**ALLEGATO 4**)
- **Risultati della consultazione** (**ALLEGATO 5**)

3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL'AZIONE

Il risultato della regolazione è la modifica permanente del comportamento dei destinatari così come individuati nella sezione successiva. Tale risultato permette di conseguire gli obiettivi così come definiti di seguito.

OBIETTIVO GENERALE	INDICATORE QUANTITATIVO
Contributo positivo all'incremento della domanda sciistica e quindi turistica sul territorio regionale, puntando ad aumentare la sicurezza sulle piste da sci	Numero di passaggi sulle piste da sci aumentato del 5% rispetto a quello attuale entro la terza stagione invernale successiva a quella di attuazione degli interventi

OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORE QUANTITATIVO
Diminuzione numero di incidenti sulle piste da sci, come elemento in grado di concorrere all'incremento della domanda sciistica	Coefficiente infortunistico medio (C.I.M.). Il risultato che si intende raggiungere è la riduzione del C.I.M. del sottoinsieme di riferimento dallo 1,1 allo 0,20 (valore medio registrato nella Regione Veneto) entro la seconda stagione invernale successiva a quella di attuazione degli interventi.

4. AMBITO DELL'INTERVENTO

Confini oggettivi

ATTIVITÀ INTERESSATE DALL'INTERVENTO	Sci alpino e snowboard non agonistici su piste servite da impianti di risalita
AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	Territorio regionale
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA COINVOLTI	L'intervento si riferisce direttamente alla categoria dei gestori delle piste, alle imprese che offrono servizi e attrezzature di sicurezza per le piste nonché alle imprese che offrono beni e servizi per la pratica dello sci

Confini Soggettivi

DESTINATARI DIRETTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utenti delle piste ➤ Gestori delle piste
SOGGETTI COINVOLTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Associazioni soccorso alpino ➤ Croci Rossa e Verde ➤ Enti formativi ➤ Scuole sci ➤ Produttori di servizi e attrezzature di sicurezza per le piste ➤ Produttori beni e servizi per la pratica dello sci
AMM.NI COINVOLTE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regione Piemonte ➤ Aziende Sanitarie Locali ➤ Comuni Montani ➤ Comunità Montane ➤ Altre Amministrazioni con funzioni di controllo (Ministeri Interno, Finanze, Difesa)

5. ELABORAZIONI DELLE OPZIONI

5.1 Opzione 0 – Lo *status quo* (ALLEGATO 6)

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione 0 consiste nel lasciare inalterata l'attuale normativa. In particolare l'opzione zero, ovvero la realtà esistente in materia di sicurezza sulle piste da sci nel sottoinsieme di riferimento, si caratterizza, anzitutto, per la mancanza di una specifica normativa nazionale e regionale.

A livello nazionale, infatti, la materia in questione non trova una regolamentazione autonoma. Si applicano, al riguardo, il D.M. 15 marzo 1982 (Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico) e il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che, tuttavia, disciplinano esclusivamente le modalità di gestione degli impianti funiviari, senza imporre standard di sicurezza per le piste da sci servite dagli impianti stessi che non siano funzionali alla loro fruibilità.

La Regione Piemonte, con la L.r. 14 dicembre 1989, n. 74, sulla scorta del legislatore statale, ha disciplinato anch'essa la gestione degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, ma non si è ancora dotata di una normativa in materia di piste da sci che ne regolamenti, in particolare, la realizzazione e la manutenzione in sicurezza, a differenza di altre Regioni che invece hanno legiferato in materia.

La materia, tuttavia, non può dirsi in assoluto priva di una "regolamentazione".

I gestori degli impianti funiviari riuniti nell'ARPIET (Associazione Regionale Piemontese delle Imprese esercenti trasporto a fune in concessione), che aggrega, tra gli altri, i gestori degli impianti posti a servizio di piste da sci, hanno infatti approvato un Protocollo che, oltre ad elencare le caratteristiche generali e specifiche che devono possedere le piste da sci di discesa e a fornire gli elementi utili ad una loro classificazione uniforme, offre particolari indicazioni per l'allestimento della segnaletica e per la manutenzione in sicurezza delle piste stesse.

Tale Protocollo, per quanto la sua osservanza non sia imposta da particolari normative, viene adottato dai gestori degli impianti aderenti all'ARPIET in sede di autoregolamentazione.

L'opportunità di adottare tale Protocollo è sorta proprio dalla carenza di una normativa specifica che, ove esistente, potrebbe tutelare non solo gli utenti finali, ma anche i gestori, spesso esposti al rischio di vedersi riconoscere, in sede giudiziaria, la responsabilità di eventi non sempre addebitabili in toto a condizioni di scarsa sicurezza delle piste.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità

Considerata l'assenza di una regolamentazione vigente in materia, non si rilevano particolari presupposti organizzativi, finanziari, economici e sociali.

Commenti e possibilità di attuazione

L'adozione di misure di sicurezza certe ed uniformi mira a favorire, oltre alla riconoscibilità dei rispettivi ambiti di responsabilità, non sempre garantita in mancanza di standard normativamente previsti e suscettibili di controllo, anche la responsabilizzazione degli utenti finali.

Non appare sufficiente, al riguardo, il Decalogo dello sciatore siglato a Beirut nel 1967 e integrato nel congresso di Famagosta del 1973, adottato dalla FIS (Federazione Internazionale Sci), considerato che, come risulta dalle rilevazioni effettuate, gran parte degli incidenti sulle piste da sci dipende, verosimilmente, anche dal comportamento imprudente degli sportivi.

A ciò si aggiunge la considerazione che, in mancanza di precisi obblighi a carico dei gestori delle piste, la questione della “responsabilità” viene normalmente risolta a livello giudiziario secondo le usuali regole civilistiche, con l’onere, per il gestore, di dimostrare di aver adottato tutte le misure utili a garanzia della sicurezza della pista, dimostrazione spesso difficile proprio a causa della carenza di una normativa vincolante.

5.2 Opzione 1 – Regolazione diretta (Allegato 7)

Caratteristiche dell’opzione

L’esigenza di intervenire in materia ha condotto in Regione Piemonte alla presentazione di quattro ipotesi di regolazione diretta e precisamente le seguenti proposte di legge attualmente all’esame del Consiglio regionale:

- p.d.l. 7136 “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci” presentato dai Consiglieri regionali Ghiglia, Rossi, Botta, Mancuso, Salerno, Valvo, in data 18 settembre 2000;
- p.d.l. 7137 “Disciplina degli impianti di risalita e delle aree sciistiche” presentato dai Consiglieri regionali Marengo e Costa, in data 19 settembre 2000;
- d.d.l. n.7144 “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle aree sciabili per la pratica degli sport invernali” presentato dalla Giunta Regionale, in data 2 ottobre 2000;
- p.d.l. 7267 “Disciplina delle aree destinate allo sci e delle piste da sci” presentato dai Comuni di Claviere, Frabosa Sottana, Prapelato, Praly e Sestriere, in data 27 febbraio 2001.

Le iniziative in questione sono state recentemente unificate in un unico testo (Proposta di testo unificato del disegno di legge n. 144 e delle proposte di legge n. 136, 137 e 267) scaturito dall’elaborazione di un gruppo di lavoro appositamente costituito nell’ambito della competente commissione consiliare.

Tutti i provvedimenti proposti, nonché il recente testo unificato, hanno le medesime finalità: disciplinare la realizzazione e la gestione delle piste da sci nell’ambito di una politica diretta a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane in un’ottica di valorizzazione e tutela ambientale e, contestualmente, dare sicurezza agli utenti e agli operatori attraverso interventi mirati a prevenire ed eliminare i fattori di rischio oggi esistenti.

L’opzione di regolamentazione diretta presa in analisi assume i diversi strumenti contemplati dalle quattro proposte di legge e dal testo unificato:

1. ADEGUAMENTO DELLE PISTE DA SCI

- requisiti tecnici di sicurezza delle piste (caratteristiche strutturali delle piste, obblighi di segnalazione, di allestimento di difese fisiche e di manutenzione)
- obbligo di suddivisione delle piste per tipologia e difficoltà
- obbligo di concessione
- obbligo di predisposizione di un piano di sicurezza delle piste
- attività di controllo e vigilanza

2. SERVIZI DI PISTA

- obbligo di dotazione di un direttore tecnico della pista, con funzioni di coordinamento e controllo
- obbligo di dotazione di un servizio piste, addetto alla manutenzione e al controllo, composto da personale abilitato
- obbligo di dotazione di un servizio di soccorso, composto da personale abilitato
- obbligo di tenuta di un registro degli incidenti

3. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

- obbligo di formazione, abilitazione e aggiornamento per il personale dipendente dai servizi di pista

4. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- obblighi di comportamento su pista
- obbligo di manutenzione delle dotazioni individuali
- obbligo di dotazione di casco obbligatorio per i minori
- assicurazione contro i rischi

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

Dall'esame condotto è emersa la possibilità di pervenire ad una regolamentazione diretta che mira ad aumentare gli standard di sicurezza attraverso l'imposizione, da un lato, di interventi strutturali a carico dei gestori delle piste e, dall'altro, di una serie di obblighi comportamentali in capo agli utenti.

L'opzione in esame può presentare criticità sia economiche che sociali, tuttavia superabili soprattutto se si prevede la gradualità degli interventi di adeguamento strutturale o la concessione di finanziamenti specifici.

Commenti e possibilità di attuazione

Pur implicando un consistente investimento iniziale e costi di gestione nel tempo, l'opzione in esame risulta rilevante in quanto può consentire di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento dell'offerta sciistica sul territorio regionale e diminuzione dei costi diretti e indiretti.

Le maggiori condizioni di sicurezza potranno infatti costituire un'ulteriore ragione di preferenza dei comprensori sciistici piemontesi, nonché indurre un numero maggiore di persone ad avvicinarsi allo sport invernale. Al tempo stesso l'opzione risulta con ogni probabilità la più idonea a diminuire il numero degli incidenti e quindi dei relativi costi diretti e indiretti.

La possibilità di attuazione concreta dell'ipotesi in esame si basa fondamentalmente sulla disponibilità di finanziamenti, sull'attuazione di attività formative e di sensibilizzazione, nonché su un sistema di controllo per l'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto.

5.3 Opzione 2 – Informazione all'utenza

Caratteristiche dell'opzione

Fra le scelte strategiche finalizzate all'aumento dei livelli di sicurezza sulle piste da sci assume rilievo la crescita e la diffusione di una specifica cultura della sicurezza fra gli utenti degli impianti. A tal fine è stata verificata la possibilità di definire un'opzione autoregolativa che miri a incidere sul comportamento dello sciatore basandosi su una puntuale opera di informazione da parte dei gestori.

In assenza di una puntuale regolamentazione in materia di sicurezza la giurisprudenza ha assunto quale punto di riferimento il "Decalogo dello sciatore" approvato dalla Federazione Internazionale dello Sci al Congresso di Beirut nel 1967 e recentemente integrato.

In sommi capi, le norme contenute nel Decalogo concernono:

- il rispetto per gli altri,
- la padronanza della velocità e del comportamento,
- la scelta della direzione,
- il sorpasso,
- l'attraversamento e l'incrocio,
- le traiettorie,
- la sosta,
- la salita,
- il rispetto della segnaletica,
- il soccorso in caso di incidente,
- l'identificazione.

L'opzione in questione si fonda sul concetto che un'efficace e puntuale informazione sui contenuti e i principi del Decalogo fornita allo sciatore da parte dei gestori delle stazioni sciistiche (affiancata da eventuali campagne promozionali da parte di Enti e Istituzioni) costituisca lo strumento idoneo a modificare i comportamenti dei destinatari e di conseguenza ad apportare un miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle piste e una riduzione del numero di incidenti.

L'informazione dovrebbe avvenire tramite la distribuzione agli sciatori che acquistano l'abbonamento di un pieghevole che contenga la mappa delle piste, la loro classificazione in base al livello di difficoltà, e le regole di comportamento che costituiscono il sopra citato Decalogo.

La distribuzione di uno strumento informativo è ritenuto in genere molto utile, come dichiarano tutti coloro che hanno compilato il questionario di raccolta dati, sottolineando altresì la bassa incidenza del costo di stampa sul prezzo dell'abbonamento.

Il documento informativo in questione dovrebbe pertanto fornire informazioni in particolare in merito a:

- cartografie delle piste e dei relativi collegamenti e loro classificazione secondo il grado di difficoltà;
- ubicazione dei posti di informazione e di soccorso e i relativi numeri di telefono;
- simboli e significati della segnaletica utilizzata;
- principali caratteristiche di sbarramenti, barriere e difese fisiche impiegati sulle piste, con i relativi dati di resistenza statica all'urto;
- regole di comportamento che deve tenere lo sciatore (tratte dal Decalogo citato);
- informazioni e disposizioni più significative in tema di sicurezza.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

Lo strumento individuato risulta praticabile per i costi estremamente ridotti e l'assenza di oneri particolari o gravosi a carico degli sciatori e dei gestori.

Tuttavia la definizione di un'opzione totalmente ed esclusivamente incentrata sullo strumento informativo risulta inadeguata e debole rispetto ad un obiettivo, l'aumento delle condizioni di sicurezza sulle piste da sci, che appare complesso, articolato e trasversale ai vari settori e soggetti che interagiscono sul territorio interessato.

Commenti e possibilità di attuazione

Ulteriore prova della considerazione da ultimo effettuata è il fatto che tutte le ipotesi di intervento in materia di sicurezza nella pratica dello sci prevedono che l'informazione svolga un proprio ruolo ben identificato ma allo stesso tempo collaterale e sussidiario rispetto a un approccio ben più complessivo e articolato sul tema (si vedano in particolare i sopra citati disegni di legge nazionale e regionale).

Si ritiene pertanto che questa opzione non possa sussistere in modo autonomo, potendo piuttosto considerarsi come misura integrativa all'interno di un'opzione di intervento complessivo in materia di sicurezza.

5.4 Opzione 3 – “Francia”

Caratteristiche dell'opzione

È stato infine preso in esame il caso della Francia, in considerazione del fatto che alcune piste delle stazioni sciistiche piemontesi confinano con quelle francesi e che lo Stato francese si caratterizza per una particolare cultura sulla sicurezza degli utenti degli impianti di risalita.

Dai dati acquisiti, risulta che per quanto attiene allo snowboard le stazioni sciistiche francesi hanno provveduto a segmentare le piste e sono stati allestiti uno o due settori riservati a questa disciplina.

L'aspetto più interessante del modello francese è peraltro la facoltà, a discrezione dell'utente, di stipulare un'assicurazione giornaliera congiuntamente all'acquisto dello skipass, mentre in Italia tale opzione è offerta esclusivamente nelle grandi stazioni che sono maggiormente organizzate.

Gli impianti sciistici francesi sono ambiti sia per le condizioni di sicurezza, sia per il paesaggio ma è soprattutto l'economicità dello skipass che attira i fruitori delle piste sciistiche.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

La predisposizione di strutture come snow park e half pipe, che consentono di effettuare salti o evoluzioni alle persone che praticano lo snowboard, è idonea ad attirare tali utenti in un'area riservata, con la conseguenza che tali sciatori non occupano le altre piste da discesa. Questa scelta ha il vantaggio di esonerare il gestore degli impianti dall'imporre divieti di accesso alle piste di discesa per gli utenti dello snowboard.

Tuttavia in Piemonte ci sono pochi spazi analoghi, riservati a questo tipo di sport, in quanto occorre allestire una superficie ampia e dotata di una manutenzione particolare, condizioni che pochi gestori delle stazioni sciistiche piemontesi sarebbero disposti ad affrontare.

Uno skipass comprensivo obbligatoriamente della polizza assicurativa, a copertura dell'indennizzo sia dei danni riportati dallo sciatore sia dei danni provocati a terzi, potrebbe inoltre scoraggiare i clienti perché ciò comporterebbe una maggiorazione del costo dello skipass di circa due euro.

Commenti e possibilità di attuazione

Per i motivi sopra illustrati non si ritiene opportuno scegliere l'opzione della vendita di uno skipass comprensivo della polizza assicurativa, perché tale scelta comporterebbe nella nostra realtà un aumento inevitabile del costo dello skipass con una conseguente diminuzione dell'affluenza nelle stazioni sciistiche del Piemonte.

L'opzione esposta non può essere imposta con una norma ma potrebbe essere discrezionalmente scelta dal gestore degli impianti, come peraltro avviene già attualmente.

5.5 Valutazione delle opzioni rilevanti

Sulla base delle caratteristiche delle opzioni individuate e dell'analisi dei presupposti e delle criticità, l'unica opzione attuabile, oltre all'opzione 0, risulta essere la numero 1.

6. VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI

3.1. Opzione 0 – Elencazione dei costi e dei benefici

Costi diretti

Gestori

- costi imposti dalla legislazione vigente inerenti all'allestimento e al mantenimento delle misure di sicurezza ritenute opportune (segnaletica, difese fisiche, battitura, manutenzione, etc.);
- costi imposti dalla legislazione vigente di organizzazione e gestione dei servizi di vigilanza e di soccorso;

Utenti

- costi collegati all'incidentalità (costi sanitari - spese ospedaliere e di pronto soccorso, spese per riabilitazione, costi giudiziari);

Amministrazioni coinvolte

- costi a carico del servizio sanitario derivanti dall'incidentalità (costi sanitari, costi ospedalieri, costi collegati alle operazioni di soccorso);
- costi amministrativi degli organi di polizia incaricati dei soccorsi;

Costi indiretti

Utenti

- costi collegati all'incidentalità (mancata produzione presente e futura degli infortunati, mancata produzione presente e futura per inabilità temporanea e permanente delle persone decedute, danni morali ai superstiti dei deceduti, danno biologico per invalidità gravi, danno biologico per invalidità permanenti, danni intangibili - stress dei familiari dell'infortunato, ecc.).

Benefici per i destinatari diretti

Nessuno.

Benefici per i destinatari indiretti

Nessuno.

3.2. Opzione 1 – Elencazione dei costi e dei benefici (Allegato 7)

Costi di conformità

Gestori

- costi per l'adeguamento delle piste agli standard previsti dall'ipotesi regolativa (segnaletica, difese fisiche, battitura, manutenzione, etc.);
- costi di organizzazione e gestione dei servizi di vigilanza e di soccorso secondo gli standard previsti;
- costi per i compensi al personale che in base all'ipotesi regolativa deve necessariamente operare all'interno della stazione/compensorio;
- costi collegati alla sottoscrizione obbligatoria di polizze assicurative per la responsabilità civile;

Utenti

- acquisto di dispositivi personali di sicurezza (casco protettivo);

Amministrazioni coinvolte

- costi amministrativi collegati al rilascio della concessione e alle verifiche tecniche periodiche;
- costi collegati all'attività di vigilanza e controllo;
- costi collegati alla formazione e all'aggiornamento del personale delle stazioni sciistiche;
- costi collegati al finanziamento di programmi d'intervento in materia;

Costi indiretti

Nessuno.

Benefici per i destinatari diretti

Gestori

- riduzione presumibile del costo delle polizze di responsabilità civile;
- aumento delle entrate a seguito dell'incremento della domanda sciistica sul territorio regionale;

Utenti

- riduzione dei costi legati alla diminuzione del rischio di mortalità, morbosità o invalidità per traumi da incidente sulle piste;

Benefici per i destinatari indiretti

Utenti

- decremento dei costi collegati all'incidentalità (mancata produzione presente e futura degli infortunati, mancata produzione presente e futura per inabilità temporanea e permanente delle persone decedute, danni morali ai superstiti dei deceduti, danno biologico per invalidità gravi, danno biologico per invalidità permanenti, danni intangibili - stress dei familiari dell'infortunato, ecc.).

Amministrazioni coinvolte

- diminuzione dei costi a carico del servizio sanitario derivanti dall'incidentalità (costi sanitari, costi ospedalieri, costi collegati alle operazioni di soccorso);
- diminuzione dei costi amministrativi degli organi di polizia incaricati dei soccorsi;

7. RISULTATI DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI

7.1 Risultati dell'analisi economica

Per sintetizzare i risultati della valutazione economica, considerando che non si è proceduto al calcolo del VAN, comunque negativo, per l'opzione zero, sono stati calcolati rispettivamente:

- il VAN dell'opzione uno considerando i soli effetti dell'introduzione di nuove misure di sicurezza, che è risultato pari ad €370.380.073;
- il VAN dell'opzione uno considerando gli effetti dell'introduzione di nuove misure di sicurezza e del casco obbligatorio a carico dei minori di quattordici anni, che è risultato pari ad €365.369.713;
- il VAN dell'opzione uno considerando gli effetti dell'introduzione di nuove misure di sicurezza e del casco obbligatorio a carico dei minori di diciotto anni, che è risultato pari ad €363.271.540.

La considerazione congiunta dei risultati dell'analisi economica (efficienza) e della capacità di ogni opzione di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia), consente di concludere che l'opzione preferita è quella che prevede la sola introduzione di misure di sicurezza.